



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE

Area Economico Finanziaria | Il DIRIGENTE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 21 in data 21 luglio 2020

OGGETTO: determinazione a contrarre – art. 40, comma 1, lett. a del regolamento (Provvedimento 31 ottobre 2012-“Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei Conti”) competenze – Circolare N. 7 del 26/1/2011.

Convenzione tra la Corte dei conti, sede di Torino, e la Dott.ssa Chiara Meriggi per l’espletamento dell’attività di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. per il conferimento di incarico di medico competente-CIG ZEB2DB95CF.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 4, co. 2, secondo cui *“ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;

VISTO l’art. 30 del Dlgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

VISTO il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle



CORTE DEI CONTI

convenzioni stipulate da Consip e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l'articolo 40 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

VISTA la guida operativa in materia di procedure contrattuali, a firma del Dirigente Generale della Direzione Generale Gestione Affari Generali e del Dirigente Generale della Direzione Generale Programmazione e Bilancio del 23.02.2016;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 20.10.2016. Aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 1° marzo 2018;

PREMESSO che il decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., contempla la figura del medico competente per la partecipazione alla programmazione di tutte le attività di tutela e sicurezza, nonché per tutto quanto attiene la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e che la stipula della Convenzione tra l'INAIL e la Corte dei conti, in data 30 marzo 2020, prot. 1568/2020, registrata il 9 aprile 2020 dalla Direzione Generale Programmazione e Bilancio, contempla anche la sede di Torino;

TENUTO CONTO che, risultando in scadenza la convenzione per la sorveglianza sanitaria, già stipulata con la Dott.ssa Chiara Meriggi, specialista in medicina del lavoro, ed incardinata nel servizio INAIL, si è provveduto a richiederle un preventivo aggiornato, essendo disponibile ad effettuare le visite medico periodiche dei dipendenti presso la sede degli uffici, in Torino, e possedendo l'attrezzatura necessaria a tal fine. La Dott.ssa Meriggi, ha prodotto un'offerta che, oltre a richiamare il prezzario accluso alla citata Convenzione vigente tra INAIL e Corte dei conti, offre, a titolo gratuito, a decorrere dal 29 marzo 2020 e fino alla data della

stipula della presente convenzione, l'assistenza e la consulenza prestata anche in occasione dell'emergenza derivante dalla pandemia da covid-19, oltre che l'impegno in sede il 5 giugno c.a., in occasione dei test sierologici effettuati su quarantaquattro dipendenti, garantendo senza soluzione di continuità il suo servizio. Pertanto, ai fini della valutazione dei costi, nel caso di specie, si è tenuto conto dell'offerta, addirittura migliorativa rispetto alla citata convenzione INAIL, e del risparmio effettivo sul costo delle risorse umane, che la visita medica in sede assicura. Inoltre, poichè il rapporto del delegato del datore di lavoro con il medico competente è prettamente fiduciario, occorre tener conto delle capacità e della disponibilità dello stesso, e la Dott.ssa Chiara Meriggi è sempre risultata particolarmente qualificata;

CONSIDERATO che è già stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità, ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i.. Infatti, poiché ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra richiamata, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti", si è appurato, prima della presente determina, che la dott.ssa Chiara Meriggi non avesse mai concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo, e comunque non avesse attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei Conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;

DATO ATTO dell'acquisizione agli atti d'ufficio, tramite il portale dell'ANAC, del codice Smart CIG **ZEB2DB95CF** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche;



CORTE DEI CONTI

CONSIDERATO che la spesa deve gravare sul capitolo 3300 - P.G. 16, attualmente capiente, è quindi possibile procedere alla stipula della convenzione decorrente da 21 luglio 2020 al 29 marzo 2023, data di scadenza della sopra citata convenzione vigente tra Corte dei conti ed INAIL;

VISTO altresì l'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

DATO ATTO che ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente del SAUR - Servizio Unico Amministrativo Regionale per il Piemonte,

DETERMINA

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, di provvedere alla stipula della convenzione tra la Corte dei conti, sede di Torino, e la Dott.ssa Chiara Meriggi per l'espletamento dell'attività di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., conferendole l'incarico di medico competente, con decorrenza 21 luglio 2020 fino al 29 marzo 2023, data di scadenza della sopra citata convenzione vigente tra Corte dei conti ed INAIL, per un prevedibile impegno complessivo di spesa pari ad Euro 6.700,00.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Silvana Di Marsico



CORTE DEI CONTI